Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia
Via Marsala 17 – 25122 Brescia – P.I. e C.F. 02953440985
Tel. 0303752348 – 3754670 Fax 0303752913 – 3754876 mail: dottcommbs@dottcomm.bs.it

REGOLAMENTO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

(approvato nella seduta del 25 novembre 2009)

art. 1

Definizioni e principi in materia di accesso

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

Art. 2

Oggetto del diritto di accesso

1. L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, in appresso per brevità,denominato l'Ordine garantisce a tutti i cittadini, nella forma prevista dal presente regolamento, l'esercizio del diritto all'informazione e all'accesso, relativo all'attività da esso svolta o concernente dati di cui lo stesso sia comunque in possesso, fatte salve le eccezioni indicate al successivo comma 2.

2. L' Ordine di Brescia può escludere l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:

a) Atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'art. 24 comma 1 della L.n.241/90.
b) documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi

soggetti cui si riferiscono, quando :

* la loro conoscenza possa arrecare grave ed insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite.
* i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela in base a disposizioni di Legge.

c **)** documenti dichiarati inaccessibili dal Consiglio dell' Ordine con apposita delibera consigliare.

L' Ordine di Brescia può altresì escludere l'accesso quando :

d**)** le informazioni in possesso dell'Ordine non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

e) le istanze di accesso siano preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del Consiglio dell' Ordine .

f) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della attività istituzionale

3. Nell'ambito delle materie per le quali è ammesso, l'accesso è consentito sia ai documenti originali,sia a copie di essi..

Art. 3

Deposito a pubblicità dei documenti amministrativi

1. il diritto di accesso si intende comunque realizzato con l'integrale pubblicazione,il deposito o altra simile forma di pubblicità, dei documenti ai quali è consentito l'accesso.
In tale circostanza gli atti sono acquisibili dagli interessati mediante accesso informale

2. In ogni caso l' Ordine se individua soggetti qualificabili ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. C) della Legge 241/90 come controinteressati,al fine di definire la propria decisione in merito alla richiesta di accesso, si riserva la facoltà di dare comunicazione, con lettera raccomandata a.r. ai medesimi controinteressati onde consentire loro l'eventuale motivata opposizione alla richiesta di accesso,che dovrà essere presentata entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 4

Titolari del diritto d'accesso e d'informazione

1. la richiesta di accesso può essere presentata:
   - da soggetti privati ai quali per legge,sia riconosciuto interesse all'accesso:
   - da pubbliche amministrazioni interessate al documento delle funzioni ad esse attribuite;
   - da associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Art. 5

Domanda di accesso

1. l'interessato deve presentare domanda di accesso che indichi:
   - nome, cognome e domicilio;
   - il documento oggetto della richiesta ed eventualmente il procedimento cui il documento stesso è relativo, ovvero gli elementi utili all'identificazione;
   - il motivo della richiesta;
   - le modalità di esercizio dei diritto di accesso;
   - gli estremi del documento identificativo che verrà esibito al momento dell'accesso;
   - la data e la sottoscrizione. Una singola domanda può riguardare anche più documenti.

Art. 6

Presentazione ed esame della domanda

1. la domanda è presentata al funzionario incaricato dal Presidente dell'Ordine. Il Presidente la esamina ed accerta le condizioni di ammissibilità, i requisiti del richiedente, l'accessibilità del documento richiesto.
2. se la domanda è irregolare o incompleta, il Consiglio dell'Ordine , entro venti giorni, invita il richiedente a perfezionarla.
3. con l'accoglimento della domanda, il funzionario incaricato indica il luogo dove si può prendere visione o estrarre copia dei documenti, e l'orario per la consultazione.

Art. 7

Modalità di accesso

1. il richiedente, all'atto dell'accesso ai documenti, deve essere identificato mediante un documento valido.
2. il diritto di accesso viene esercitato mediante consultazione, da parte del richiedente, del documento alla presenza del funzionario incaricato del Consiglio dell'Ordine e, a richiesta, mediante fotocopia del documento stesso.
3. il tempo di consultazione deve essere adeguato alla natura e alla complessità del documento.
4. è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualsiasi modo.
5. il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.
6. per quanto riguarda il rilascio di copie fotostatiche, è previsto il rimborso del relativo costo, nell'ammontare che è determinato dal Consiglio dell'Ordine ed è preventivamente comunicato all'interessato.
7. su richiesta dell'interessato medesimo,le copie possono essere autenticate.

Art. 8

Rifiuto dell'accesso

1. il diniego dell'accesso deve essere motivato, entro 60 giorni dalla richiesta, da un provvedimento del responsabile del procedimento con riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, ai casi previsti dall'art. 1 del presente Regolamento, ed alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non può essere accolta.